

Commissione d'inchiesta contro le minacce agli amministratori locali



SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERAZIONE 3 ottobre 2013
Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sul
fenomeno
delle intimidazioni nei
confronti degli amministratori

locali.

(13A08147)

(GU n.239 del 11-10-2013)

Art. 1

Istituzione della Commissione

1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e' istituita presso il

Senato della Repubblica una Commissione parlamentare di inchiesta sul

fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori

locali, di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere indagini sui numerosi e reiterati episodi di intimidazione,

anche non riconducibili alla mafia o ad altre organizzazioni criminali, che hanno per destinatari gli amministratori locali.

2. Ai fini della presente deliberazione, per intimidazioni si intendono gli atti di qualunque matrice, quali minacce, danneggiamenti o aggressioni, compiuti contro le persone o contro

beni pubblici o privati, posti in essere con l'obiettivo di

condizionare l'attività degli amministratori locali ovvero di pregiudicare il libero e democratico esercizio della funzione rappresentativa e di governo locale da essi svolta.

3. La Commissione dura in carica sei mesi ed entro tale termine

presenta la relazione conclusiva di cui all'art. 3, comma 10.

Art. 2

Compiti della Commissione

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità

e cause delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali;

b) valutare la natura e le caratteristiche dei motivi che hanno

provocato un incremento delle intimidazioni;

c) verificare la congruità della normativa vigente in materia e

della sua applicazione;

d) accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione delle intimidazioni;

e) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo

15/10/13 *** ATTO COMPLETO ***

www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
2/4

al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace

contrasto delle intimidazioni per garantire il migliore e libero

esercizio delle funzioni attribuite agli enti e agli amministratori

locali.

2. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione tiene conto

di quelli già attribuiti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Art. 3

Poteri della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi

poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma

di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si

applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della

pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità

giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di

documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'art. 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli

atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. La Commissione puo' organizzare i propri lavori tramite uno o piu' gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1.

10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione conclusiva nella quale illustra l'attivita' svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.

11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4

15/10/13 *** ATTO COMPLETO ***

www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
3/4

Composizione della Commissione

1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei

gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei

componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio

di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della

Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se

nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il

maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato

eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. Per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari, ciascun componente

della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti

coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di

parita', il piu' anziano di eta'.

Art. 5

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa

e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie
o
concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a
conoscenza
per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto
per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art.
3.

Art. 6

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei
gruppi di
lavoro di cui all'art. 3, comma 9, sono disciplinati da un
regolamento approvato dalla Commissione stessa prima
dell'avvio
dell'attività di inchiesta.

2. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione
può
deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e
agenti
di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che
ritiene
necessarie.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione
fruisce di
personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a
disposizione
dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
stabilite
nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste a carico del
bilancio
interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare
un
incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30
per

cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta'.

Roma, 3 ottobre 2013

Il Presidente: Grasso